

Allegato alla deliberazione di Giunta n. 35 di data 14.03.2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE

COMUNE DI BESENELLO

Linee guida e modalità attuative del Regolamento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani

Indice generale

Premessa e ambiti di azione.....	Pag. 1
La proposta di collaborazione.....	Pag. 2
Il patto di collaborazione.....	Pag. 2
Aspetti organizzativi: chi fa cosa.....	Pag. 3
Redazione e firma del patto.....	Pag. 3
Pubblicazione e valutazione.....	Pag. 4

Premessa e ambiti di azione

Il presente documento illustra le modalità operative utili ad attuare quanto contenuto nel Regolamento comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani (d'ora innanzi "Regolamento"), approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 20.10.2023 n. 23, affinché la partecipazione attiva dei cittadini diventi una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura dei beni comuni della nostra Comunità.

Premesso quanto stabilisce l'art. 2 del Regolamento per la definizione dei beni comuni:

*"... **beni comuni**: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva."*

In attuazione degli articoli 7 e 8 del Regolamento, la Giunta elenca i seguenti beni comuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

beni comuni "materiali":

- a) piccoli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, muri, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico);
- b) piccole aree verdi (parchi, giardini, aiuole, orti, sentieri prossimi al centro abitato, aree gioco, aree cani pubbliche o assoggettate ad uso pubblico);
- c) elementi di arredo urbano (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari, ecc.) e opere di arte pubblica;
- d) porzioni di pareti, locali e cortili delle Scuole di proprietà del Comune;
- e) porzioni di pareti, locali e cortili della Biblioteca e di altri edifici di proprietà del Comune o assoggettati ad uso pubblico;

beni comuni "immateriale" costituiti dal patrimonio radicato di valori sociali e culturali posti a base della Costituzione Italiana e dello Statuto del Comune (art. 2) e promossi dal Comune e dai cittadini attraverso una rete di relazioni che prevede:

- a) l'incentivazione di opportunità di dialogo, di relazioni e connessioni tra le diverse risorse presenti nella Comunità (Associazioni, gruppi informali e singoli cittadini) che originano innovazione sociale, legami di prossimità e forme anche inedite di collaborazione civica, di solidarietà e mutuo aiuto, di coesione e inclusione sociale;
- b) il coinvolgimento dei bambini, dei giovani, delle famiglie, delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica (prevista dagli artt. 2, 3 e 14 del Regolamento) per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni sin dalla prima infanzia e durante il percorso di raggiungimento dell'età adulta, con un approccio che favorisca le relazioni intergenerazionali;
- c) la collaborazione con cittadini, professionisti e artisti locali per promuovere la creatività urbana, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti interessanti per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità;
- d) la collaborazione con i cittadini e altri soggetti istituzionalmente preposti (Scuole, Università, Fondazioni e Associazioni culturali, gruppi e singoli appartenenti al mondo della cultura, dello spettacolo, ...) per iniziative coinvolgenti la cittadinanza volte: alla valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali; alla tutela dei diritti umani in un'ottica di apertura alle cittadinanze europea e globale; alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle acque, del suolo e delle risorse, di promozione dell'educazione al riciclo e al riuso.

La proposta di collaborazione

Che cos'è?

La proposta di collaborazione è la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione dei beni comuni in forma condivisa con l'Amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti (art. 2 lett. e del Regolamento).

Ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento, la proposta può essere:

- spontanea e presentata dai cittadini attivi;
- formulata in risposta a una sollecitazione dell'Amministrazione, che la promuove e la pubblicizza sul sito istituzionale mediante apposito avviso emanato con decreto del Sindaco o con deliberazione della Giunta Comunale.

La collaborazione tra i cittadini attivi e l'Amministrazione Comunale può prevedere differenti livelli di complessità dell'intervento condiviso, e in particolare si possono attivare, ai sensi del Regolamento:

- interventi che originano patti semplici- art. 7
- interventi che originano patti complessi – art. 8

L'individuazione degli elementi che, in base all'art. 8 del Regolamento, consentono di definire una proposta di collaborazione come destinataria di un *Patto complesso* (relativamente a " *beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuativa nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale. ...*"), sarà svolta dal Segretario comunale e dal Sindaco con il supporto dei responsabili/referenti di servizio/ufficio con competenza prevalente e con il conseguente coinvolgimento deliberativo della Giunta Comunale.

Come si presenta?

La proposta di collaborazione di iniziativa spontanea dei cittadini attivi va presentata firmata, secondo il facsimile di modello messo a disposizione dall'Amministrazione (allegato 1), all'*Ufficio per la gestione condivisa dei beni comuni* in forma digitale o cartacea tenendo conto dell'elenco dei Beni comuni specificato in premessa.

La proposta di collaborazione da presentare a seguito di avviso da parte dell'Amministrazione potrà essere redatta attraverso il modello di adesione predisposto in relazione al singolo intervento e pubblicizzato sul sito istituzionale congiuntamente all'avviso medesimo.

Il patto di collaborazione

Che cos'è?

È lo strumento con cui l'Amministrazione Comunale e i cittadini concordano il contenuto degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

Che cosa contiene?

Considerata l'ampiezza dei possibili contenuti delle proposte, il patto dovrà essere adattato alle effettive esigenze che la collaborazione richiede. Vi sarà la possibilità di standardizzare nel tempo, man mano che le

esperienze vanno consolidandosi, ipotesi di collaborazione predefinite, alleggerendo in tal modo l'impatto amministrativo – gestionale indotto dalle fattispecie di collaborazione.

Quali sono gli elementi del patto?

È importante che il patto descriva il più possibile quanto previsto all'art. 5 del Regolamento, qui sotto riportato in sintesi:

- obiettivi della collaborazione
- descrizione delle attività
- luogo di svolgimento
- soggetti coinvolti
- modalità di svolgimento della collaborazione e durata
- ruolo e reciproci compiti nella collaborazione
- requisiti
- limiti di intervento
- modalità di fruizione collettiva dei beni comuni
- misure di pubblicità del patto
- affiancamento eventuale del personale comunale
- forme di sostegno
- modalità per l'adeguamento e modifiche degli interventi (monitoraggio)
- conseguenze di eventuali danni (necessità e caratteristiche delle coperture assicurative, assunzione di responsabilità, misure utili ad eliminare o ridurre interferenze con altre attività)
- modalità di documentazione delle azioni realizzate
- aspetti conseguenti alla conclusione e alla valutazione della collaborazione.

Aspetti organizzativi: chi fa cosa.

Il Servizio Affari Generali del Comune, presso cui è istituito *l'Ufficio per l'amministrazione condivisa dei beni comuni*, è individuato quale unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni con le competenze indicate all'art. 6 del Regolamento.

Il Servizio comunale competente, che riceve la proposta di collaborazione identificata tra quelle gestibili con **patti ordinari di cui all'art. 7 del Regolamento**, effettua entro 60 giorni, l'istruttoria per verificarne la fattibilità attraverso:

- la verifica della coerenza della proposta con il Regolamento;
- il confronto con i Referenti di struttura dei settori competenti per la valutazione degli aspetti tecnici di massima e per la verifica dell'esistenza o meno di altre proposte di collaborazione sulla gestione condivisa del bene;
- il confronto e la coprogettazione con i cittadini attivi proponenti.

Ai cittadini viene data comunicazione di quali strutture sono coinvolte nell'istruttoria e dei tempi della stessa. Se la proposta non risulta fattibile, l'ufficio competente ne informa il proponente, motivando tale decisione.

Per le proposte di collaborazione identificate come collaborazioni complesse si fa rinvio all'articolata procedura prevista all'art. 8 del Regolamento.

Redazione e firma del patto.

La struttura competente predispone, sulla base delle verifiche effettuate, la proposta di patto di collaborazione che potrà assumere la forma di cui al modello allegato (Allegato 2) per i patti ordinari (art. 7) con sottoscrizione del cittadino attivo, del Segretario comunale e del Sindaco.

Per le proposte di collaborazione derivanti da avviso dell'Amministrazione il Patto si può considerare attivato tramite il modulo di adesione del cittadino attivo e l'autorizzazione allo svolgimento dell'intervento a firma del Segretario comunale e del Sindaco da redigere entrambi nel rispetto delle presenti linee guida e con le caratteristiche del caso specifico.

Il patto di collaborazione complesso viene definito e sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Comunale prima della sottoscrizione (art. 8 del Regolamento).

Se il patto è proposto da cittadini attivi riuniti in formazioni sociali formalmente costituite la sottoscrizione è effettuata dal legale rappresentante, negli altri casi il patto è sottoscritto dal proponente in rappresentanza dei partecipanti.

Pubblicazione e valutazione.

La redazione del sito comunale cura la pubblicazione, in apposita sezione, dei patti sottoscritti e di ogni altro elemento utile a favorire la comunicazione pubblica in materia di gestione condivisa di beni comuni (art. 16).

Le modalità di rendicontazione e di valutazione della collaborazione sono definite nei singoli patti sulla base dello schema standard (Allegato 3) e a quanto definito dall'art. 17 del Regolamento.